

Codice di Condotta dei Fornitori



Sistema Normativo

Codice	C.C.F. 001
Versione	001
Approvato dall'AD	12.06.2026
Emesso il	20.07.2026
Data di Efficacia	20.07.2026
Pagine	10
Annulla e sostituisce	/

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. Temi preliminari	3
1.1 Finalità	3
1.2 Ambito di applicazione	3
1.3 Condizioni generali	4
1.4 Conformità	4
1.5 Segnalazioni e sanzioni	5
2. Standard etici e norme sul lavoro	5
2.1 Condizioni di lavoro e diritti umani	5
2.2 Parità di trattamento	6
2.3 Non discriminazione	6
2.4 Accesso a rimedi e meccanismi di reclamo	6
3. Relazioni di business	6
3.1 Etica, trasparenza e anticorruzione	6
3.2 Privacy	7
3.3 Sicurezza dei dati e delle informazioni	7
3.3.1 Protezione delle informazioni riservate	7
3.3.2 Misure di sicurezza informatica	7
3.3.3 Accessi e prevenzione degli accessi non autorizzati	8
3.3.4 Notifica degli incidenti di sicurezza	8
3.4 Tutela della proprietà intellettuale	8
4. Impatti su salute, sicurezza, ambiente e comunità locali	8
4.1 Salute e sicurezza sul lavoro	8
4.2 Qualità e sicurezza dei prodotti	8
4.3 Impatto ambientale	9
4.4 Impatto sociale e comunità locali	9
5. Governance e formazione interna	9
5.1 Continuità operativa	9
5.2 Conoscenza e formazione interna	9
ALLEGATI	9

INTRODUZIONE

Dipharma Francis S.r.l. e le sue filiali (di seguito anche “Dipharma” o “la Società”) riconoscono la sostenibilità come un principio guida che orienta le decisioni e azioni aziendali. Operare in modo etico, trasparente e responsabile, nel rispetto dei valori ambientali, sociali ed economici, rappresenta per la Società una priorità imprescindibile.

In tale contesto, il coinvolgimento attivo di partner e fornitori è essenziale per realizzare una filiera sostenibile, etica e consapevole. Per questo motivo, la Società condivide il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito anche “Codice”), ispirato anche ai principi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, ai Principi Guida ONU su impresa e diritti umani e alle Linee Guida OCSE sulla condotta d’impresa responsabile, con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi in tutta la catena del valore.

La collaborazione con partner che condividano gli stessi ideali contribuisce a costruire un sistema industriale responsabile, capace di creare valore duraturo per l’intera collettività.

Dipharma si impegna ad agire in ogni occasione con correttezza, integrità ed equità, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti, promuovendo partnership di lungo periodo basate su un approccio integrato, coordinato e trasparente, incoraggiando un’equa ripartizione dei rischi e delle opportunità.

Il presente Codice richiama, integra e dà attuazione ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico di Dipharma, definendo le direttive di comportamento a cui i fornitori devono uniformarsi nelle loro interazioni commerciali con la Società. Dipharma, inoltre, richiede ai propri fornitori l’adesione ai principi espressi nella Policy Diritti Umani, che stabilisce l’impegno della Società verso la tutela dei diritti fondamentali della persona, il rifiuto di ogni forma di lavoro forzato e minorile, la garanzia di pari trattamento, la non discriminazione, la libertà di associazione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali principi si applicano a tutti gli stakeholder, inclusi fornitori, appaltatori e partner commerciali. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet aziendale.

1. Temi preliminari

1.1 Finalità

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori intende promuovere una cultura della sostenibilità tra i fornitori di Dipharma, favorendo una catena di approvvigionamento equa, trasparente e rispettosa dei diritti umani, dell’ambiente e della legalità. Il Codice rappresenta uno strumento di orientamento per tutti i soggetti che operano con e per Dipharma, affinché le relazioni commerciali siano improntate a una responsabilità condivisa.

1.2 Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutte le entità che forniscono, a qualsiasi titolo, beni e servizi a Dipharma (di seguito “fornitori”).

Il Codice dovrà essere condiviso e accettato da ciascun fornitore sia in fase di definizione di nuovi contratti sia in occasione dell’aggiornamento di contratti già esistenti. Il Codice non intende sostituire le leggi vigenti ma rappresenta un’integrazione alle stesse, esprimendo gli standard minimi etici e di responsabilità che Dipharma si attende dai propri partner.

1.3 Condizioni generali

I fornitori si impegnano a rispettare tutte le normative nazionali e internazionali pertinenti e a loro applicabili (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli standard di tutela dei diritti umani previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dal Patto per i diritti civili e politici, dal Patto per i diritti economici, sociali e culturali, dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, dai Principi Guida ONU su impresa e diritti umani e dalle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali), gli standard tecnici di riferimento, nonché i contenuti del presente Codice. Dipharma riconosce che ogni realtà aziendale ha specificità culturali, organizzative e operative e che l'allineamento ai principi espressi può richiedere un processo di adattamento graduale.

I fornitori sono, inoltre, tenuti a comunicare questi principi a tutta la propria organizzazione e ai soggetti appartenenti alla propria catena di fornitura, compresi i casi di subappalto, assicurandone la piena adesione. È responsabilità dei fornitori mantenere una documentazione chiara, trasparente e verificabile che dimostri il rispetto sostanziale del contenuto del presente Codice.

I fornitori si impegnano a identificare gli impatti negativi, reali o potenziali, della propria attività e della propria catena di fornitura, ad adottare misure di cessazione, prevenzione e mitigazione di tali impatti, laddove riscontrati, e a monitorare nel tempo l'efficacia di dette misure, comunicando tempestivamente a Dipharma le eventuali criticità rilevate in relazione alla propria attività e alla propria catena di fornitura.

1.4 Conformità

Dipharma si riserva il diritto di effettuare, direttamente o tramite società terze, audit o verifiche, per monitorare l'effettiva implementazione del Codice. Ai fornitori è richiesto di garantire la massima cooperazione nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, assicurando la tempestiva messa a disposizione di informazioni e documentazione pertinenti.

Dipharma potrà valutare periodicamente il livello di aderenza dei fornitori ai principi e alle disposizioni del presente Codice, attraverso modalità e strumenti di valutazione ritenuti idonei, anche nell'ambito dei processi di qualificazione, selezione e monitoraggio dei fornitori.

In caso di accertate non conformità, Dipharma potrà richiedere un piano di miglioramento con azioni e tempi definiti e il fornitore dovrà garantire la massima collaborazione nell'attuare senza indugio le azioni correttive necessarie al pieno rispetto delle disposizioni del presente Codice. La mancata attuazione di tali azioni potrà comportare la sospensione o la risoluzione del rapporto commerciale in base alla gravità della non conformità.

La firma del relativo modulo di impegno è condizione necessaria per l'instaurazione o il mantenimento del rapporto commerciale con Dipharma.

1.5 Segnalazioni e sanzioni

Violazioni al presente Codice di Condotta dei Fornitori o al Codice Etico e alle relative politiche e procedure di Dipharma potranno essere segnalate attraverso Navex, il partner indipendente scelto dalla Società per gestire in modo confidenziale le segnalazioni di violazioni. Le informazioni fornite dal segnalatore, se lo si desidera, verranno inviate da Navex a Dipharma su base totalmente riservata e anonima.

Per denunciare un evento, utilizzare il portale, seguendo le indicazioni per la compilazione:

<https://www.dipharma.ethicspoint.com>

Tutte le segnalazioni verranno valutate con estrema attenzione.



2. Standard etici e norme sul lavoro

2.1 Condizioni di lavoro e diritti umani

Dipharma ritiene fondamentale garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei diritti fondamentali della persona, così come già sancito nella propria Policy Diritti Umani. Il fornitore si impegna a instaurare rapporti di lavoro legali e trasparenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti nei paesi in cui opera e, in ogni caso, dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

In conformità ai principi previsti dalla normativa e dagli standard internazionali applicabili e dalle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), è richiesta l'esclusione di qualsiasi forma di lavoro forzato, irregolare o minorile. I fornitori non devono impiegare minori al di sotto dell'età minima di ammissione al lavoro o dell'età prevista per il completamento dell'istruzione obbligatoria nel Paese interessato, in ogni caso garantendo che le mansioni affidate al minore siano idonee e non interferiscano con lo sviluppo psico-fisico del minore.

La dignità e il benessere fisico e psicologico dei lavoratori devono essere tutelati in ogni fase del rapporto lavorativo; si richiede l'adozione di politiche inclusive e non discriminatorie, e l'impegno per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia fisica, verbale, sessuale o psicologica, abuso, minacce o intimidazioni sul luogo di lavoro.

I fornitori devono organizzare l'orario di lavoro e la retribuzione in conformità con le leggi locali, garantendo salari equi, ferie, permessi, congedi e riposi settimanali, sulla base della normativa pertinente e applicabile. Inoltre, devono riconoscere il diritto dei lavoratori alla libertà sindacale, alla contrattazione collettiva e all'appartenenza a organizzazioni rappresentative.

Resta inteso che il rispetto delle leggi locali e applicabili non può in ogni caso giustificare un trattamento del lavoratore che risulti al di sotto degli standard minimi di tutela previsti a livello internazionale o che non garantisca il rispetto di uno standard di vita dignitoso, come previsto dalle convenzioni internazionali di tutela dei diritti umani e dell'ILO.

2.2 Parità di trattamento

Dipharma riconosce la parità di trattamento come principio fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e culturale. Ai fornitori è richiesto di garantire pari opportunità e condizioni eque lungo l'intero ciclo del rapporto di lavoro, assicurando uguaglianza di accesso all'occupazione, allo sviluppo professionale, ai ruoli di responsabilità e a sistemi di remunerazione equi, in conformità alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

2.3 Non discriminazione

I fornitori devono adottare politiche e pratiche idonee a prevenire qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata su genere, identità di genere o orientamento sessuale, età, disabilità fisica o mentale, lingua, nazionalità, stato civile, appartenenza etnica, sociale, geografica o sindacale, credo religioso o politico, colore della pelle, origine o condizione sociale. È inoltre richiesto l'impegno a promuovere il rispetto della persona e a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, in conformità alle Convenzioni ILO.

2.4 Accesso a rimedi e meccanismi di reclamo

I fornitori devono garantire ai propri lavoratori e collaboratori l'accesso effettivo a meccanismi di segnalazione e reclamo adeguati, efficaci e non ritorsivi, che consentano di segnalare eventuali violazioni dei diritti umani, delle condizioni di lavoro o dei principi del presente Codice, garantendo in ogni tempo la riservatezza e la sicurezza del segnalante. I fornitori si impegnano a esaminare tali segnalazioni e ad adottare misure correttive proporzionate e adeguate a porre rimedio a eventuali impatti negativi, reali o potenziali, nel rispetto delle normative applicabili.

3. Relazioni di business

3.1 Etica, trasparenza e anticorruzione

I fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in modo etico e responsabile, operando con trasparenza e nel rispetto delle normative applicabili in materia di contabilità, dichiarazioni fiscali, prevenzione del riciclaggio e anticorruzione. Devono agire con correttezza e responsabilità nei confronti dei propri fornitori, evitando pratiche sleali o condizioni contrattuali sbilanciate.

Non è ammessa alcuna forma di corruzione, estorsione o appropriazione indebita, diretta o indiretta. In particolare, con riferimento allo scambio di omaggi, doni o altre utilità, inclusa l'ospitalità, i fornitori sono tenuti a operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nei Paesi in cui operano. Tali pratiche sono consentite esclusivamente se di modico valore, occasionali e tali da non poter essere interpretate come strumenti idonei a influenzare impropriamente l'indipendenza di giudizio o le decisioni nelle relazioni commerciali o istituzionali. In nessun caso sono ammessi omaggi o doni sotto forma di somme di denaro.

A tale riguardo, si precisa che i fornitori non devono offrire ai dipendenti di Dipharma omaggi o doni di valore certo o presunto superiore a € 50. Conformemente alla Politica di Gestione degli Omaggi di Dipharma (PO 001 GO), doni che superino tale soglia non possono essere accettati dai dipendenti della Società: il dipendente che li riceva è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e al Global Head of People & Culture, a rifiutare il dono e a registrarlo nell'apposito registro. Analogamente, i fornitori sono tenuti a non offrire a dipendenti di Dipharma inviti a eventi, viaggi, soggiorni, forme di intrattenimento o qualsiasi altro servizio che vada oltre le normali necessità commerciali o che possa essere interpretato come strumento idoneo a influenzare

impropriamente le decisioni aziendali. Tali offerte, ove eccezionalmente ricevute, sono soggette a obbligo di dichiarazione e richiedono la preventiva approvazione del superiore gerarchico e del rispettivo dirigente membro del management team, ai sensi della medesima Politica. I fornitori sono, pertanto, invitati a non porre i dipendenti di Dipharma in situazioni di conflitto rispetto agli obblighi interni loro imposti dalla Politica aziendale.

I fornitori devono, inoltre, adottare comportamenti leali nei confronti del mercato e della concorrenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di antitrust, di trasparenza commerciale, di controllo delle esportazioni, di restrizioni all'export, nonché delle sanzioni economiche vigenti.

È richiesta la trasparente trasmissione della documentazione tecnica, amministrativa e di supporto relativa ai prodotti o servizi forniti. In caso di rivendita, i fornitori devono fornire tutte le informazioni disponibili sull'origine dei prodotti, favorendone la tracciabilità lungo la catena di fornitura. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere tempestivamente comunicata.

3.2 Privacy

I fornitori sono tenuti a tutelare le informazioni riservate e i dati personali di cui vengono a conoscenza, assicurandone la gestione secondo le normative sulla privacy e la protezione dei dati applicabili, in particolare l'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e di qualsiasi altra normativa di pertinenza nel paese in cui operano.

3.3 Sicurezza dei dati e delle informazioni

La protezione delle informazioni e dei sistemi informatici riveste un'importanza fondamentale per l'integrità della catena di fornitura farmaceutica e per la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte. I fornitori i cui prodotti o servizi abbiano un impatto sulla filiera farmaceutica di Dipharma — inclusi, a titolo esemplificativo, i fornitori di materie prime, di sistemi informatici, di servizi logistici, di attività in outsourcing o di qualsiasi altro servizio che comporti l'accesso, anche parziale, a dati, sistemi o infrastrutture aziendali — sono tenuti ad adottare misure adeguate e proporzionate per garantire la sicurezza delle informazioni e la continuità operativa.

3.3.1 Protezione delle informazioni riservate

I fornitori sono tenuti a proteggere le informazioni riservate di Dipharma di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di fornitura, ivi incluse informazioni tecniche, commerciali, regolatorio-normative e di processo. Tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state condivise, non possono essere divulgate a terzi senza previa autorizzazione scritta di Dipharma e devono essere trattate con un livello di protezione almeno equivalente a quello adottato dal fornitore per le proprie informazioni riservate. Gli obblighi di riservatezza si applicano a tutti i dipendenti, collaboratori e subfornitori che abbiano accesso a tali informazioni e permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto commerciale.

3.3.2 Misure di sicurezza informatica

I fornitori devono adottare e mantenere un sistema di controlli di sicurezza informatica adeguato alla natura e alla sensibilità delle informazioni trattate e ai rischi connessi alla propria attività. In particolare, è richiesta l'implementazione di misure tecniche e organizzative che comprendano, tra l'altro: la gestione sicura degli accessi ai sistemi e alle reti, l'utilizzo di sistemi di autenticazione robusti, la cifratura dei dati sensibili in transito e a riposo, l'aggiornamento periodico dei sistemi e delle applicazioni, nonché l'esecuzione regolare di valutazioni del rischio e di verifiche di sicurezza. I fornitori sono inoltre tenuti a garantire che il proprio personale riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza informatica e che le misure adottate siano periodicamente riviste alla luce dell'evoluzione delle minacce e delle best practice di settore.

3.3.3 Accessi e prevenzione degli accessi non autorizzati

I fornitori devono adottare misure idonee a prevenire qualsiasi accesso non autorizzato a dati, sistemi, reti o infrastrutture, propri o di Dipharma, che possano essere coinvolti nell'ambito del rapporto di fornitura. L'accesso ai sistemi e alle informazioni di Dipharma deve essere limitato al personale strettamente necessario, nel rispetto del principio del minimo privilegio, e deve essere revocato tempestivamente al cessare delle relative necessità operative o del rapporto di collaborazione. I fornitori devono garantire che i medesimi standard siano rispettati da eventuali subfornitori o terze parti cui venga delegata, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

3.3.4 Notifica degli incidenti di sicurezza

In caso di incidente di sicurezza informatica — inclusi, a titolo esemplificativo, violazioni di dati, accessi non autorizzati, attacchi informatici, perdita o distruzione di informazioni riservate — che coinvolga o possa coinvolgere dati, sistemi o informazioni di Dipharma, il fornitore è tenuto a notificare l'accaduto a Dipharma senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La notifica deve contenere una descrizione della natura dell'incidente, delle categorie e del volume approssimativo di dati o sistemi interessati, delle probabili conseguenze e delle misure adottate o pianificate per porvi rimedio. Il fornitore è altresì tenuto a collaborare pienamente con Dipharma nelle attività di analisi, contenimento e ripristino, nonché a fornire aggiornamenti tempestivi sull'evoluzione della situazione e sulle azioni correttive intraprese.

3.4 Tutela della proprietà intellettuale

I fornitori sono tenuti a rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni riservate di terzi, inclusi brevetti, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali. Qualsiasi utilizzo di tali diritti deve avvenire esclusivamente previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e licenze.

4. Impatti su salute, sicurezza, ambiente e comunità locali

4.1 Salute e sicurezza sul lavoro

I fornitori sono tenuti a conformarsi alle normative e agli standard di riferimento volti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso azioni preventive e protettive, adeguate manutenzioni, piani di emergenza e formazione a tutti i lavoratori, assicurandosi che le informazioni siano fornite in una lingua comprensibile ai lavoratori, secondo la pertinente normativa applicabile nei paesi in cui operano e, in ogni caso, in conformità con le convenzioni ILO. Per Dipharma riveste particolare importanza l'attuazione di misure preventive e correttive, unitamente al monitoraggio continuo dell'efficacia e all'aggiornamento periodico e ogni qual volta necessario delle stesse, volte alla gestione e riduzione dei rischi legati alla salute e sicurezza, a fronte di una valutazione specifica dei rischi legati alle diverse attività operative.

Si invita anche a promuovere lo sviluppo professionale e la crescita personale dei collaboratori, creando ambienti lavorativi positivi, stimolanti e motivanti.

4.2 Qualità e sicurezza dei prodotti

I fornitori devono garantire che i prodotti e i servizi forniti siano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza applicabili e adottare controlli adeguati a prevenire rischi per la salute, la sicurezza e l'integrità dei prodotti lungo la catena di fornitura. Qualora applicabile, i fornitori sono tenuti a

rispettare gli standard di qualità di riferimento del settore, incluse le Current Good Manufacturing Practices (CGMP) o altri requisiti pertinenti.

4.3 *Impatto ambientale*

Dipharma si impegna attivamente per la tutela dell'ambiente e richiede lo stesso impegno ai propri fornitori. È necessario che siano in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali previste dalla pertinente normativa applicabile nei paesi in cui operano e rispettino gli obblighi relativi a emissioni in atmosfera, nell'acqua e nel suolo, ai consumi idrici, alla gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose.

È richiesto un utilizzo efficiente e responsabile delle risorse naturali, con azioni volte alla riduzione dei consumi, così come l'implementazione di altre iniziative che riducano l'emissione di gas a effetto serra. I fornitori devono promuovere innovazione e miglioramento continuo, individuando soluzioni a minor impatto ambientale lungo la filiera, a tal fine revisionando periodicamente i propri processi industriali alla luce delle tecnologie e delle evidenze scientifiche disponibili.

4.4 *Impatto sociale e comunità locali*

Dipharma si impegna a condurre le proprie attività nel rispetto dei diritti umani delle comunità locali, attraverso un dialogo costruttivo, operato nella massima trasparenza e garantendo ai soggetti interessati l'accesso alle informazioni rilevanti in merito agli impatti ambientali e sociali, reali o potenziali, della propria attività nonché forme di partecipazione ai processi decisionali relativi ad operazioni che possono coinvolgere i diritti delle comunità stesse. Dipharma incoraggia anche i propri fornitori a identificare gli impatti negativi, reali e potenziali, della propria attività sui diritti umani delle comunità locali, ad adottare le misure necessarie per cessare, mitigare e prevenire tali effetti e, in ogni caso, a contribuire al benessere e al progresso di dette comunità.

L'approccio responsabile verso la comunità rappresenta un elemento qualificante del rapporto di fornitura con Dipharma.

5. Governance e formazione interna

5.1 *Continuità operativa*

I fornitori sono tenuti ad adottare misure adeguate a garantire la continuità delle proprie attività e delle forniture a Dipharma, anche in caso di eventi imprevisti o situazioni di emergenza, in coerenza con la natura dei beni o dei servizi forniti.

5.2 *Conoscenza e formazione interna*

I fornitori sono tenuti ad adottare misure adeguate di informazione e formazione interna al fine di garantire che dirigenti, dipendenti e collaboratori acquisiscano un livello adeguato di conoscenza e comprensione dei principi e delle disposizioni del presente Codice di Condotta dei Fornitori, nonché delle leggi, dei regolamenti applicabili e degli standard di riferimento.

ALLEGATI

- 1) Modulo di impegno / accettazione

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI (C.C.F. 001, VER. 01)

Allegato 1) MODULO DI IMPEGNO / ACCETTAZIONE

Codice di Condotta dei Fornitori – Dipharma Francis S.r.l.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del fornitore sottoindicato, dichiara di aver letto, compreso e accettato, in ogni sua parte, il Codice di Condotta dei Fornitori di Dipharma Francis S.r.l. (C.C.F. 001, VER. 01), impegnandosi a rispettarne i principi, i valori e le disposizioni durante l'intero rapporto di fornitura, sia direttamente sia indirettamente attraverso i propri subfornitori, collaboratori e partner della catena di fornitura.

Dati del fornitore:

- Ragione sociale: _____

- Indirizzo legale: _____

- Partita IVA / Codice Fiscale: _____

Nome e Cognome del legale rappresentante / procuratore: _____

Ruolo / Qualifica: _____

E-mail del firmatario: _____

Luogo e Data: _____

Firma del rappresentante legale / procuratore: _____

(La presente dichiarazione dovrà essere firmata e restituita al Buyer di riferimento di Dipharma Francis S.r.l.)